



COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193

DEL 31.08.2026

OGGETTO:

Approvazione del nuovo Schema di Convenzione per l'utilizzo condiviso con il Comune di Vibonati del dipendente del Comune di Angri a tempo pieno ed indeterminato, Occhiuzzi Marco, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, fino al 31.12.2026.

L'anno

Due milaventisei

Addì Trentuno

del mese di Agosto

In Angri alle ore 12:30

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Alfonso Scoppa, Sindaco; Massimiliano Mazzola, Vice Sindaco; Benedetto D'Ambrosio, Assessore; Palmina De Pascale, Assessore (da remoto); Carmela Fattoruso, Assessore (da remoto); Serafina Fusco, Assessore; Renato Orlando, Assessore; Giacomo Sorrentino, Assessore;**

Sono assenti i Signori: /////

Assume la presidenza il Dott. **Alfonso Scoppa**

In qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa **Maria Luisa Mandara**

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

31.08.2026

al n. **193**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

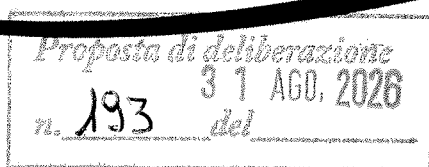
ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del nuovo Schema di Convenzione per l'utilizzo condiviso con il Comune di Vibonati del dipendente del Comune di Angri a tempo pieno ed indeterminato, Occhiuzzi Marco, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, fino al 31.12.2026.

L'assessore al Personale

Dato atto che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con la Deliberazione di G.C. n. 85 del 10/04/2026 è stato approvato il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2026/2028;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 07/05/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2026/2028, ex art 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in L.113/2021;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 08/05/2026 resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2025.

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 29/01/2026 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori - p.p. Istruttore-ex Cat. C., per n.18 ore settimanali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.08.2026 e con la possibilità di proroga previo assenso di tutti i soggetti interessati;

Vista la Convenzione, sottoscritta tra le parti con prot. n.3358/2026, con la quale è stato previsto che il Comune di Vibonati è autorizzato all'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, in regime di convenzione ex art. 23 del CCNL del 16/11/2022, per numero 18 ore settimanali, a partire dal 05.02.2026 fino al 31.08.2026, con la possibilità di proroga previo assenso di tutti i soggetti interessati;

Richiamati:

- Part. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022:

- comma 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura

come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

- comma 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. che consente agli enti locali di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri enti mediante stipulazione di apposita convenzione che disciplini il tempo di lavoro in utilizzo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili alla corretta gestione del rapporto di lavoro;

- l'art. 1, comma 124, della legge 30.12.2018, n. 145 secondo cui *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

Vista la determinazione dirigenziale RGC n. 183 del 02/02/2026 con la quale si è preso atto *“ai sensi della convenzione citata in premessa, che prevede l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Vibonati del dipendente Occhiuzzi Marco, dipendente del Comune di Angri con qualifica di “Istruttore” ex cat. C:*

- l'impiego a tempo parziale per 18 ore settimanali (su due giornate) dal 05/02/2026 al 31/08/2026;
- il Comune di Vibonati rimborserà al Comune di Angri, previa formale richiesta, il trattamento economico lordo e i relativi oneri, oltre all'Irap, in rapporto alle ore di lavoro prestate;
- il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato”

Preso atto della nota del Comune di Vibonati, a firma del Sindaco, acquisita al prot. n. 25963 del 20/08/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, con la quale si chiede al Comune di Angri: *“Al fine di garantire la continuità del servizio, assicurare la funzionalità dell'ufficio ed evitare l'insorgenza di criticità organizzative o disservizi, la disponibilità a concedere la proroga della durata della Convenzione per l'utilizzo del dipendente Occhiuzzi Marco per n. 18 ore settimanali, dal 01/09/2026 al 31/12/2026”*;

Preso atto, altresì, che il dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, con nota acquisita al prot. n.26324 del 26/08/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, ha comunicato *“la propria formale ed incondizionata disponibilità all'accettazione della proroga della Convenzione per l'utilizzo condiviso di personale per il periodo dal primo settembre 2026 al 31 dicembre 2026, per n. 18 ore settimanali, alle medesime condizioni economiche, giuridiche ed organizzative stabilite nel contratto di convenzione originario”*;

Valutato, pertanto, nello spirito della massima collaborazione tra enti, di dare la disponibilità al Comune di Vibonati per l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026;

Ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente sopra identificato, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026, e che prevede le seguenti condizioni:

1. il periodo di utilizzo viene determinato dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026;
2. l'assegnazione del dipendente presso il Comune di Vibonati è conferita per n.18 ore settimanali che da svolgersi nei giorni da concordare con il Responsabile U.O.C. Affari Generali del Comune di Angri e del Responsabile del settore del Comune di Vibonati in base alle esigenze del servizio di

- assegnazione del Comune di Angri;
3. eventuali variazioni di orario che interferiscono con l'attività lavorativa prestata dal dipendente presso il Comune di appartenenza dovranno essere preventivamente concordate tra le due amministrazioni;
 4. l'orario lavorativo massimo del dipendente non dovrà comunque essere complessivamente superiore alle 36 ore settimanali;
 5. il dipendente ha diritto al riposo giornaliero e settimanale previsto dalle normative vigenti;
 6. le ferie annuali dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;
 7. il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;
 8. la contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31;
 9. i lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione; l'importo annuale della indennità di posizione è riproporzionata in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;
 10. al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore (Comune di Vibonati), il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;
 11. il Comune di Vibonati rimborserà al Comune di Angri un importo pari alle ore di lavoro convenute comprensivo di oneri a carico dell'Ente;
 12. la liquidazione del rimborso avverrà con cadenza mensile, previa presentazione di apposito conteggio da parte del Comune di appartenenza attestante gli importi dovuti;
 13. ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni;
 14. il Comune di Angri si riserva altresì il diritto di recesso nel caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di rimborso che sia superiore a 60 giorni;
 15. lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire, osservando il medesimo termine di preavviso, anche nel caso in cui il dipendente comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022;
 16. per quanto non espressamente convenuto si rinvia alla normativa di cui al D.lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 che qui si intendono richiamati.

Tutto ciò considerato.

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;
- il CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 /2000:

Propone di deliberare

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **di approvare** il nuovo schema di convenzione, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026;
3. **di stabilire** che l'assegnazione del dipendente Occhiuzzi Marco presso il Comune di Vibonati è conferita per n.18 ore settimanali da svolgersi nei giorni da concordare tra il Responsabile U.O.C. Affari Generali del Comune di Angri e il Responsabile del settore del Comune di Vibonati in base alle esigenze del servizio di assegnazione del Comune di Angri;
4. **di dare atto** che durante il periodo di impiego presso il Comune di Vibonati, il trattamento economico fisso e continuativo sarà erogato dal Comune di Angri, con successivo rimborso da parte dell'Ente presso il quale il dipendente presta servizio;
5. **di dare atto** che ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni. Il Comune di Angri si riserva altresì il diritto di recesso nel caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di rimborso che sia superiore a 60 giorni;
6. **di dare atto** che lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire, osservando il termine di preavviso di almeno quindici giorni, anche nel caso in cui il dipendente comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022;
7. **di dare atto** che il rimborso mensile da parte del Comune di Vibonati della quota parte del trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi ed Irap, anticipato al dipendente dal Comune di Angri, determinerà un'entrata presumibilmente pari ad euro 6.500,00;
8. **di autorizzare** il Responsabile dell'U.O.C. "Affari Generali, Servizi Demografici, Personale e Digitalizzazione", dott.ssa Teresa Tortora, giusto decreto sindacale di nomina n. prot. 37203/20205 del 17.11.2025, alla sottoscrizione della convenzione fra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati;
9. **di demandare** al suddetto Responsabile dell'U.O.C. "Affari Generali, Servizi Demografici, Personale e Digitalizzazione" l'adozione degli atti consequenziali necessari ai fini dell'utilizzo condiviso del dipendente;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Vibonati e al dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco;
11. **di dichiarare**, stante l'urgenza del provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

L'assessore al Personale
Avv. Carmela Fattoruso



Nuova Schema di Convenzione per l'utilizzo condiviso con il Comune di Vibonati del dipendente del Comune di Angri a tempo pieno ed indeterminato, Occhiuzzi Marco, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, fino al 31.12.2026.

Con la presente scrittura privata sottoscritta con firma digitale

TRA

- il Comune di Angri rappresentato dalla Dott.ssa Teresa Tortora, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. "Affari Generali, Servizi Demografici, Personale e Digitalizzazione" (decreto sindacale prot. 37203/20205 del 17.11.2025), autorizzata con delibera di G.C. n. del

- Il Comune di Vibonati rappresentato da, in qualità di

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 29/01/2026 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori - p.p. Istruttore-ex Cat. C., per n.18 ore settimanali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.08.2026 e con la possibilità di proroga previo assenso di tutti i soggetti interessati;

Vista la Convenzione, sottoscritta tra le parti con prot. n.3358/2026, con la quale è stato previsto che il Comune di Vibonati è autorizzato all'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, in regime di convenzione ex art. 23 del CCNL del 16/11/2022, per numero 18 ore settimanali, a partire dal 05.02.2026 fino al 31.08.2026, con la possibilità di proroga previo assenso di tutti i soggetti interessati;

Preso atto della nota del Comune di Vibonati, a firma del Sindaco, acquisita al prot. n. 25963 del 20/08/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, con la quale si chiede al Comune di Angri: *"Al fine di garantire la continuità del servizio, assicurare la funzionalità dell'ufficio ed evitare l'insorgenza di criticità organizzative o disservizi, la disponibilità a concedere la proroga della durata della Convenzione per l'utilizzo del dipendente Occhiuzzi Marco per n. 18 ore settimanali, dal 01/09/2026 al 31/12/2026"*;

Preso atto, altresì, che il dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, con nota acquisita al prot. n.26324 del 26/08/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, ha comunicato *"la propria formale ed incondizionata disponibilità all'accettazione della proroga della Convenzione per l'utilizzo condiviso di personale per il periodo dal primo settembre 2026 al 31 dicembre 2026, per n. 18 ore settimanali, alle medesime condizioni economiche, giuridiche ed organizzative stabilite nel contratto di convenzione originario"*;

Valutato nello spirito della massima collaborazione tra enti, di dare la disponibilità al Comune di Vibonati per l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Vibonati è autorizzato ad utilizzare l'istruttore amministrativo, Occhiuzzi Marco- dipendente di ruolo del Comune di Angri, appartenente all'Area degli Istruttori ex cat. C, posizione economica C1, a partire





da (data di sottoscrizione della convenzione) fino al 31.12.2026, così come previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 ed art.1, comma 124, della legge n.145 del 2018, per n. 18 ore settimanali.

Art. 2 - DURATA E MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il periodo di utilizzo viene determinato da (data di sottoscrizione della convenzione) fino al 31.12.2026.
2. L'assegnazione si intende conferita per n.18 ore settimanali che il dipendente svolgerà presso il Comune di Vibonati nei giorni da concordare con il Responsabile U.O.C. "Affari Generali, Servizi Demografici, Personale e Digitalizzazione" del Comune di Angri e del Responsabile del settore del Comune di Vibonati in base alle esigenze del servizio di assegnazione del Comune di Angri.
3. Eventuali variazioni di orario che interferiscono con l'attività lavorativa prestata dal dipendente presso il Comune di appartenenza dovranno essere preventivamente concordate tra le due amministrazioni.
4. L'orario lavorativo massimo del dipendente non dovrà comunque essere complessivamente superiore alle 36 ore settimanali.
5. Il dipendente ha diritto al riposo giornaliero e settimanale previsto dalle normative vigenti.
6. Le ferie annuali dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

ART.3 – CONDIZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
2. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
3. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione; l'importo annuale della indennità di posizione è riproporzionata in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
4. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore (Comune di Vibonati), il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

ART. 4 - RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA

1. Il Comune di Vibonati rimborserà al Comune di Angri un importo pari alle ore di lavoro convenute comprensivo di oneri a carico dell'Ente.
2. La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza mensile, previa presentazione di apposito conteggio da parte del Comune di appartenenza attestante gli importi dovuti.

ART. 5 - RECESSO

1. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni.
2. Il Comune di Angri si riserva altresì il diritto di recesso nel caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di rimborso che sia superiore a 60 giorni.
3. Lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire, osservando il medesimo termine di preavviso,





anche nel caso in cui il dipendente comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022.

ART.6- RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto si rinvia alla normativa di cui al D. Lgs.165 del 2011 e ss.mm. nonché all'art.23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, che qui si intendono interamente richiamati.

Le parti sottoscrivono appositamente ed accettano espressamente l'art. 5 della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 cod.civ.

Per il Comune di Angri
Dott.ssa Teresa Tortora

Per il Comune di Vibonati

.....

Per accettazione dell'incarico
Il dipendente comunale

Occhiuzzi Marco





OGGETTO: Approvazione del nuovo Schema di Convenzione per l'utilizzo condiviso con il Comune di Vibonati del dipendente del Comune di Angri a tempo pieno ed indeterminato, Occhiuzzi Marco, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, fino al 31.12.2026.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Angri addì, _____

Il Responsabile U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI,
PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE
Dott.ssa Teresa Tortora

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, 28/08/2026

Il Responsabile della UOC
SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Angelà Pauciulo

IL SOSTITUTO
D.SSA MARIA ELENA ZIEFALO

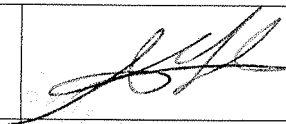
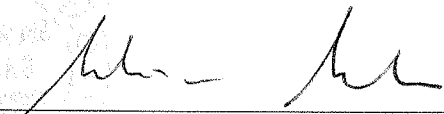
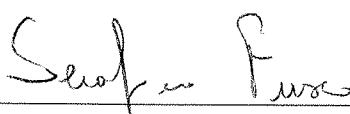
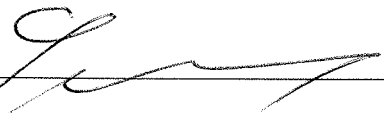




DELIBERA N. 193 DEL 31/08/2026

LA GIUNTA APPROVA

OGGETTO: Approvazione del nuovo Schema di Convenzione per l'utilizzo condiviso con il Comune di Vibonati del dipendente del Comune di Angri a tempo pieno ed indeterminato, Occhiuzzi Marco, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, fino al 31.12.2026.

Alfonso Scoppa - SINDACO	
Massimiliano Mazzola - Vice Sindaco	
Benedetto D'Ambrosio - Assessore	
Palmina De Pascale - Assessore	FAVOREVOLE DARENTO
Carmela Fattoruso - Assessore	FAVOREVOLE DARENTO
Serafina Fusco - Assessore	
Renato Orlando - Assessore	
Giacomo Sorrentino - Assessore	



Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Alfonso Scoppa

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 31 AGO, 2026 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 41 in data 31 AGO, 2026, ai Capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 31 AGO, 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 31 AGO, 2026



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno 31 AGO, 2026 :
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al P.A.P. n.....

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE e DIGITALIZZAZIONE per le procedure ai sensi dell'art.107, D. Lgs. 267/2000.

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Ferraioli